

Decisione del Giudice Unico

Procedimento disciplinare n. 5/11 RD nei confronti del tesserato F.I.Tri.

Claudio Meliota

Svolgimento del processo

Il G.U. F.I.Tri.



- visto il deferimento della procura federale nei confronti del tesserato Claudio Meliota del 30 settembre 2011 prot. F.I.Tri. 18.10.11 n. 2962 (all. 1), trasmesso a questo ufficio con e-mail in pari data, per violazione dell'articolo 2.02 del Regolamento di giustizia F.I.Tri., nonché degli artt. 2; 7 e 8 del Codice di comportamento sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 4 luglio 2004, per avere ripetutamente espresso, utilizzando canali divulgativi accessibili a più persone, affermazioni e considerazioni ritenute offensive nei confronti di altro tesserato.

- esaminati i documenti allegati (sub 1a/1i)

con provvedimento del 21 ottobre 2011 (all. 2), ha contestato al tesserato Claudio Meliota, ai sensi dell'art. 34 del regolamento di giustizia F.I.Tri., la violazione sopra specificata, con contestuale indicazione della data di udienza dibattimentale e del termine per il deposito di eventuale memoria difensiva.

All'udienza del 18 novembre 2011, alla presenza del procuratore federale avv. Marco Baliva e del signor Claudio Meliota, ha acquisito formalmente agli atti del procedimento i documenti descritti a verbale da 1 a 4.

Interrogato dalla procura federale sulle vicende oggetto del procedimento, il signor Meliota ha confermato di essere l'autore delle dichiarazioni pubblicate sul social network Facebook, nonché di quelle riportate nella e-mail del 12 ottobre 2010; ha sostenuto che tali affermazioni *“sono la conseguenza di atti e/o comportamenti posti in essere... dal signor Fattore...”*. Ha inoltre contestato la paternità di frasi riportate nel verbale della riunione della Consulta Nazionale del 13 novembre 2010.

Il procuratore federale ha ribadito che il verbale della Consulta non è ritenuto rilevante al procedimento, mentre sono contestati i contenuti della conversazione riportata su Facebook del 10 ottobre 2010, per quanto attiene alle dichiarazioni del signor Meliota e la e-mail del 12 ottobre 2010, sempre a firma Meliota.

Sviluppatasi la discussione su tali temi, all'esito della stessa e su invito del G.U., le parti hanno precisato le rispettive richieste: la P.F. ha chiesto la conferma della violazione disciplinare contestata nel deferimento e l'irrogazione della sanzione del richiamo; il tesserato, ritenendo di non avere utilizzato frasi offensive, ha chiesto l'assoluzione dall'addebito disciplinare.

Il G.U. si è riservato di decidere con separato provvedimento ex art. 35.07 regolamento di giustizia.

Motivi della decisione

1. Il tesserato Claudio Meliota ha confermato di essere l'autore dell'intervento su Facebook del 10 ottobre 2010 del seguente testuale tenore *“voi non avete capito che alle spalle di tutte queste offerte fatte*

dalla Canottieri Napoli non c'è nulla. Vogliono solo convincere atleti a firmare per loro, ed in questo modo indebolire le squadre pugliesi.

La cosa vergognosa e ripeto vergo...gnosa, è che l'artefice di questa iniziativa si chiama Alessandro Fattore consigliere nazionale e presidente della commissione sviluppo. Questa è la sua idea di sviluppo, fregare gli altri. Si vergognasse. Inoltre nel corso delle sue conversazioni ha pure indicato il calendario del prossimo circuito sud, indicando 2 date in Campania ed 1 in Puglia. Ha già stabilito lui tutto", nonché della e-mail del 12 ottobre successivo inviata, a più persone in indirizzo, nella quale si legge "...D'altronde, onestamente non capisco il motivo per cui in questi giorni lo stesso Fattore stia cercando di convincere i migliori atleti pugliesi a passare nella fila della Canottieri Napoli, promettendo loro il rimborso spese alle gare del circuito sud, ed altri vantaggi.

Libero ciascuno di comportarsi come vuole, rimane il fatto che un Consigliere scelto quale rappresentante delle esigenze del Sud, ed al quale è stato affidato il compito di curare lo sviluppo del triathlon nelle aree più depresse, voglia impoverire la Puglia dei suoi atleti migliori a tutto vantaggio della sua formazione napoletana, pone diversi interrogativi sulla reale determinazione del Consigliere Fattore, come lascia altrettanto perplessi la sua certezza sul calendario del circuito sud, alla luce della sua recente nomina a Presidente della Consulta, organo consultivo dei Comitati Regionali, il cui scopo è quello di dar voce e peso ai Comitati stessi...".

E' quindi comprovato il riferimento delle due dichiarazioni al signor Meliota.



Consigliere scelto quale rappresentante delle esigenze del Sud, ed al quale è stato affidato il compito di curare lo sviluppo del triathlon nelle aree più depresse, voglia impoverire la Puglia dei suoi atleti migliori a tutto vantaggio della sua formazione napoletana, pone diversi interrogativi sulla reale determinazione del consigliere Fattore, come lascia altrettanto perplessi la sua certezza sul calendario del circuito del Sud...” esprimano denigrazione e siano fortemente critiche sull’operato del Consigliere, volendo attribuire e rimarcare un’asserita scorrettezza nell’operato del signor Fattore, attuata proprio attraverso le proprie cariche istituzionali nell’ambito della Federazione. In altre parole, la chiara e manifesta affermazione di Meliota è questa “ti stai comportando scorrettamente e lo stai facendo profittando del tuo ruolo istituzionale”. Non sconfina nell’ingiuria o nell’espressione volgare, ma l’intento denigratorio e diffamatorio è manifesto. Venendo in tal modo meno all’art. 2 del Codice di comportamento sportivo.

5. Peraltro l’ulteriore elemento che caratterizza la violazione disciplinare è data dalla potenzialità diffusiva degli strumenti - il social network e la e-mail indirizzata a una pluralità di persone - utilizzati dal signor Claudio Meliota per manifestare il proprio pensiero. La possibilità e la volontà che le affermazioni fossero lette da un numero potenzialmente indefinito di utenti amplifica l’intento diffamatorio nei confronti del signor Alessandro Fattore e viola, nello specifico, l’art. 7 del Codice di comportamento sportivo.

6. Peraltro, oltre all’aggravante prevista dall’art. 10 lett. f del Regolamento di giustizia F.I.Tri., la posizione istituzionale nell’ambito

dell'organizzazione federale rivestita dal signor Claudio Meliota di presidente del Comitato regionale Puglia, conferisce ulteriore gravità al comportamento all'esame di questo Ufficio.

7. Dall'interrogatorio del tesserato nel corso dell'udienza del 18 novembre è emerso come il signor Meliota avesse inteso difendere interessi e principi di trasparenza, nonché la crescita del movimento sportivo del triathlon nella propria regione di appartenenza, ma ciò non giustifica le espressioni e i mezzi usati, quando la strada semmai - come sopra precisato - doveva essere un'altra, demandando la verifica agli organi competenti e non arrogandosi di fatto un giudizio personale, poi volutamente partecipato e diffuso a terzi.

8. Alla luce di queste circostanze, questo Ufficio ritiene emerga la responsabilità disciplinare del tesserato Claudio Meliota, con la sanzione della sospensione nella misura inflitta nel dispositivo.

P.Q.M.

Il G.U. F.I.Tri., visti gli artt. 2, 6, 7 e 10 Regolamento di giustizia F.I.Tri. e 2, 7 e 8 del Codice di comportamento sportivo deliberato il 4 luglio 2004 dal Consiglio Nazionale del CONI, dichiara il tesserato Claudio Meliota, nato a Bari l'11 giugno 1958, responsabile della violazione disciplinare contestata e per l'effetto infligge la sanzione della sospensione dall'attività sportiva per un periodo di giorni 30 (trenta) a decorrere dal deposito della presente decisione.

Manda alla segreteria Organi di giustizia F.I.Tri. di inviare la decisione a mezzo raccomandata al tesserato Claudio Meliota, nonché al Presidente federale, al Consiglio federale, al procuratore federale e all'organo

periferico competente, nonchè di anticipare con immediatezza il dispositivo al tesserato Claudio Meliota a mezzo fax o e-mail.

Avvisa che avverso la decisione è ammesso ricorso alla Commissione di appello federale nei termini e modi stabiliti dai vigenti regolamenti.

Roma, 16 dicembre 2011

Il Giudice Unico F.I.Tri.

avv. Daniele Ciuti

